

UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

(Comuni di Romeno e Cavareno)

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 12/2025

del Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia

OGGETTO: Presa d'atto della cessazione dell'attività istituzionale dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia (Comune di Romeno e Comune di Cavareno) a far data dal 31 dicembre 2025. Approvazione dell'atto di indirizzo inerente i criteri e le procedure da seguire per lo scioglimento dell'Ente.

L'anno duemilaventicinque addì diciotto del mese di settembre alle ore 21:00 a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, presso la sala consiliare del Comune di Cavareno si è convocato il Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia.

	ASSENTE	
	Giust.	Ing.
FATTOR LUCA PRESIDENTE	X	
ZINI LUCA		
CALLIARI DIEGO		
de BERTOLDI MONIKA		
PELLEGRINI SABRINA		
RECLA DANIEL		

Assiste il Segretario dell'Unione dott.ssa Giovanna Loiotila.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Luca Zini nella sua qualità di Vicepresidente dell'Unione dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 12 del 18/09/2025

OGGETTO: Presa d'atto della cessazione dell'attività istituzionale dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia (Comune di Romeno e Comune di Cavareno) a far data dal 31 dicembre 2025. Approvazione dell'atto di indirizzo inerente i criteri e le procedure da seguire per lo scioglimento dell'Ente.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

Premesso che le Amministrazioni comunali di Romeno, Cavareno, Sarnonico, Ronzone e Malosco hanno dato vita al progetto di costituzione dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia, ai sensi dell'articolo 63 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e che la Giunta provinciale con deliberazione n. 1964 del 20 settembre 2013 ha espresso parere favorevole al progetto di Unione, ai fini della fusione in un unico comune, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 14 dicembre 2011, n. 8;

Considerato che, a far data dal 19 novembre 2013, l'Unione sotto la denominazione "UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA" è stata formalmente costituita dai Sindaci dei Comuni aderenti con atto di data 18 novembre 2013 - Raccolta atti privati n. 143 del Comune di Romeno;

Preso atto che i Consigli Comunali hanno stabilito di trasferire le competenze all'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia, e che il Consiglio dell'Unione ha accettato le relative deleghe, rispettivamente con:

- Romeno: deliberazione n. 25 di data 12 giugno 2014;
- Cavareno: deliberazione n. 13 di data 11 giugno 2014;
- Sarnonico: deliberazione n. 19 di data 13 giugno 2014;
- Malosco: deliberazione n. 10 di data 12 giugno 2014;
- Ronzone deliberazione n. 11 di data 12 giugno 2014.

Vista la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 1 del 16.06.2014, con la quale sono state recepite le competenze trasferite dai Comuni aderenti con decorrenza 1 luglio 2014.

Vista la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 12 del 30.07.2019 avente ad oggetto: "Modifica dello Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia";

Vista la deliberazione del consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 13 del 30.07.2019 avente ad oggetto: "Approvazione nuova convenzione per trasferimento di competenze dai Comuni di Cavareno, Romeno e Ronzone all'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia e aggiornamenti a seguito recesso Comuni di Sarnonico e Malosco."

Dato atto che la nuova convenzione è stata firmata digitalmente dai sindaci pro tempore dei Comuni di Cavareno, Romeno e Ronzone il 17.09.2019 rep. Atti privati n. 47_2019

Vista la nota del comune di Ronzone dd. 11.04.2024, acquisita al prot. Ucaa. N. 718-11/04/2024-A, con la quale si rendeva noto che il Consiglio Comunale del Comune di Ronzone con deliberazione n. 25 di data 28/12/2023, esecutiva ai sensi di legge a far data 14/01/2024 ed avente ad oggetto "Esame ed approvazione recesso dall'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia" ha stabilito di esercitare il diritto di recesso unilaterale dall'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia, riconosciuto dall'art. 7 dello Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia, a far data dal 1 gennaio 2025 e che dal 1 gennaio 2025 il comune di Ronzone tornerà nella piena titolarità delle funzioni, dei compiti e delle procedure precedentemente conferite all'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia;

Rilevato che:

L'Unione dei Comuni Alta Anaunia costituisce la sintesi di un lungo ed articolato cammino, avviato nel 2013 dalle Amministrazioni comunali di Cavareno, Malosco, Romeno, Ronzone e Sarnonico con l'originario obiettivo di giungere a fusione.

L'ultima consultazione referendaria tenutasi il 14 dicembre 2014 non ha però raggiunto complessivamente l'esito favorevole indispensabile per poter avviare il processo di fusione.

Inoltre, a far data dal 1° gennaio 2019 i Comuni di Sarnonico e Malosco hanno esercitato la facoltà di recesso e sono usciti dall'Unione e a fare data dal 01.01.2025 anche il Comune di Ronzone ha esercitato la stessa facoltà di recesso.

L'Unione creata, è stata sostanzialmente espressione della volontà politica dei Comuni aderenti di valorizzare l'associazionismo tra Enti Locali, quale modalità di loro concreta operatività sul territorio, ritenuta più razionale, efficace, efficiente ed economica.

Dato atto che per quanto sopra, sono sorte in capo ai due soli Comuni dell'Unione perplessità in ordine alla convenienza di ricorrere a questa modalità di gestione dei servizi rispetto ad altre forme collaborative, come le gestioni associate, che, pur nella condivisione di risorse umane e di obiettivi, non determinano un aggravio di adempimenti che al contrario l'Unione richiede, essendo un altro ente giuridicamente riconosciuto.

Viste le deliberazioni del consiglio comunale di Romeno n. 34 dd. 16.09.2025, e del consiglio comunale di Cavareno n. 33 dd. 17.09.2025 avente ad oggetto: "Scioglimento dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto."

Visto in particolare l'articolo 9 dello Statuto dell'Unione di seguito riportato:

"1. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con identica deliberazione consiliare adottata da tutti i Comuni partecipanti, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie e successivamente recepite dal Consiglio dell'Unione, nelle quali si disciplinano:

- a) La decorrenza dello scioglimento, coincidente, ove possibile, con la scadenza dell'esercizio finanziario;*
 - b) Le modalità del subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione;*
 - c) La destinazione delle risorse strumentali ed umane dell'Unione.*
 - d) Il soggetto individuato come liquidatore;*
 - e) il personale assegnato per completare il processo di scioglimento dell'ente unitamente al soggetto liquidatore;*
 - f) durata dell'ente in "gestione liquidatoria";*
- 2. Per definire i rapporti finanziari dovrà essere predisposto un piano di riparto delle attività e delle passività, redatto prendendo a riferimento i criteri previsti per la compartecipazione dei Comuni al finanziamento dell'Unione. Gli eventuali beni messi a disposizione dai singoli Comuni rientrano nella disponibilità degli stessi.*
- 3. La proposta di riparto dovrà essere approvata da tutti i Consigli Comunali ed il passaggio di competenza tra Unione e Comuni avviene in concomitanza con lo scioglimento dell'Unione, in maniera tale da garantire la continuità amministrativa.*
- 4. Nella sistemazione dei rapporti di lavoro facenti capo all'Unione, si adotterà il principio che ciascun Comune riacquisterà nella propria dotazione organica prioritariamente quello a suo tempo trasferito all'Unione con l'istituto della mobilità.*
- 5. Per il restante personale si dovrà in ogni caso provvedere in sede di riparto, nel rispetto del principio di salvaguardia occupazionale dei lavoratori assunti a tempo indeterminato."*

Preso atto perciò che lo Statuto dell'Unione non contiene norme che disciplinano dettagliatamente lo scioglimento e la chiusura dell'Ente e ritenuto quindi necessario fissare i criteri e le tempistiche da seguire, ad integrazione delle disposizioni statutarie esistenti;

Dato atto che nei provvedimenti deliberativi dei consigli comunali dei Comuni di Cavareno e Romeno sono anche state definite le procedure di scioglimento e la fissazione dei criteri e tempistiche da osservare per la liquidazione;

Esaminato il documento allegato sub A dei provvedimenti deliberativi di Cavareno e Romeno, che contiene le regole per il riparto del patrimonio e dei fondi dell'Unione, per la liquidazione e la chiusura di tutti i rapporti, di seguito riassunte:

- Lo scioglimento produrrà effetti dalla scadenza dell'esercizio finanziario nel corso del quale esso si perfezionerà (31.12.2025).

- Dall'efficacia dello scioglimento i Comuni membri dell'Unione, proporzionalmente alle quote di partecipazione di ogni Comune al funzionamento dell'Unione stabilite per ogni singola funzione o servizio, subentrano in tutte le funzioni ed in tutti i servizi demandati a quest'ultima.
- Dall'efficacia dello scioglimento i Comuni membri dell'Unione, proporzionalmente alle quote di partecipazione di ogni Comune stabilite per ogni singolo rapporto giuridico, subentrano in tutti i contratti, rapporti giuridici attivi e passivi stipulati dall'Unione dei Comuni ed efficaci oltre tale data di scioglimento.
- Le spese relative alla gestione commissariale, definite dal Commissario liquidatore, saranno imputate all'Unione in liquidazione e ripartite a carico dei Comuni proporzionalmente in base alle percentuali di partecipazione dei comuni all'Unione.
- Il Commissario liquidatore si insedierà in data 01.01.2026 e ad inizio della fase di liquidazione procederà alla redazione di un Bilancio della gestione commissariale dove verranno inserite le movimentazioni dell'attività liquidatoria. Sulla base di tale documento si procederà a definire le attività e le passività dell'Unione dei Comuni in liquidazione e ad autorizzarne i relativi incassi e/o pagamenti.
- Al Commissario liquidatore viene assegnato il termine MASSIMO DI ANNI DUE entro il quale proporre il provvedimento conclusivo della fase di liquidazione. Laddove il Commissario necessitasse di prorogare la propria gestione, egli dovrà provvedere ad inviare ai Comuni una relazione che ne motivi l'eventuale rinvio e la continuazione della stessa. Tale relazione dovrà essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni aderenti.
- L'eventuale indennità al Commissario liquidatore verrà successivamente stabilita.
- Il commissario avrà pertanto poteri e competenze del Consiglio dell'Unione, del Presidente e della Giunta, così come enucleati dallo Statuto. Egli, una volta insediato, esercita pubbliche funzioni ed adotta provvedimenti, fino alla data stabilita per l'estinzione dell'Ente, nonché ogni potere di governo dell'Unione, compresi i poteri di organizzazione, regolamentari e di straordinaria amministrazione previsti dalla legge e dallo Statuto dell'Ente. Gli atti del commissario liquidatore sono imputati all'Unione in liquidazione. Per le funzioni amministrative necessarie, si dovrà avvalere del personale attualmente aventi funzioni di segreteria generale e di responsabile del Servizio finanziario presso l'Unione.
- Il personale viene assorbito nell'Ente di origine a partire dal 01.01.2026.
- Le assegnazioni delle risorse strumentali seguiranno i seguenti criteri generali:
- Per i singoli beni mobili, ogni Comune acquisisce la proprietà dei beni che sono collocati nella propria sede e comunque nelle sedi di relativa titolarità o utilizzati dai propri uffici.
Qualora uno degli Enti ottenga beni per un valore maggiore rispetto all'altro, si riconoscerà agli altri Comuni una parte di avanzo pari al valore eccedente o beni di valore tale da compensare il divario.
- Non vi sono beni mobili registrati di proprietà dell'Unione stessa, pertanto non sarà oggetto di riparto;
- Le risorse finanziarie residue, a conclusione della procedura di liquidazione, verranno assegnate ai singoli Comuni aderenti all'Unione all'atto di scioglimento e ripartite proporzionalmente alla quota di partecipazione.
- L'estinzione dell'ente Unione avverrà nel momento dell'approvazione del Bilancio Consuntivo di liquidazione da parte del Commissario liquidatore.
- Tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dalle presenti norme saranno definiti dalla gestione commissariale.

Evidenziato altresì che si rende necessario procedere alla nomina di un commissario liquidatore che provveda a curare la liquidazione dell'Unione e, contestualmente, a redigere un progetto di scioglimento della stessa prospettando non solo un piano di riparto ma un'analisi complessiva di tutta la situazione economico giuridica dell'Unione.

Ritenuto di proporre il sig. Luca Fattor quale commissario liquidatore dell'Unione in quanto conoscitore dell'ente in scioglimento, essendo stato per anni il Presidente e quindi esperto conoscitore dell'Ente e delle attività in capo allo stesso.

Vista la dichiarazione in materia di inconfiribilità e incompatibilità resa dal Signor Luca Fattor.

Visto, esaminato e condiviso il documento allegato volto a disciplinare il procedimento politico ed amministrativo di scioglimento nonché contenente le linee guida che il commissario liquidatorio dovrà seguire nello svolgimento delle attività assegnategli.

Sottolineato che tali adempimenti appaiono prodromici alla procedura di scioglimento dell'Unione che avverrà a far data dal 31.12.2025 ed evidenziato di demandare a propria successiva deliberazione, l'approvazione del piano di scioglimento che verrà redatto dal Commissario contestualmente all'adozione della deliberazione effettiva di scioglimento.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Udita la relazione che precede e condivisa;

Ravvisata pertanto la necessità di procedere con lo scioglimento definitivo dell'Unione stessa, ai sensi dell'articolo 9 del vigente Statuto, stante il venir meno dei principi di efficacia, efficienza ed economicità che erano alla base del progetto della costituzione dell'Unione e successiva fusione in unico comune, come deliberato dal consiglio comunale di Cavareno, con deliberazione n. 33 di data 17.09.2025 immediatamente esecutiva e dal consiglio comunale di Romeno, con deliberazione n. 34 di data 16.09.2025 immediatamente esecutiva;

Visti:

il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2;

il Testo unico delle Leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei Comuni della Regione autonoma Trentino- Alto Adige approvato con D.P.Reg. 28.05.1999 n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L e ss.mm.

lo Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia – art. 9;

Acquisito il parere favorevole, espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 185 del CEL dal Segretario Comunale reso sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa.

Acquisito il parere favorevole, espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 185 del CEL dal Responsabile del Servizio finanziario in merito alla regolarità contabile;

Viste le deliberazioni consiliari:

- n. 18 di data 27.12.2024 relativa all'approvazione dell'aggiornamento del Documento unico di Programmazione 2025-2027;
- n. 19 di data 27.12.2024 relativa all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025-2027;

Il Vicepresidente assistito dagli scrutatori, Consiglieri comunali Diego Calliari e Daniel Recla constata e proclama il risultato della votazione espresso per appello nominale

presenti e votanti n. 5 (cinque)

voti favorevoli n. 5 (cinque)

voti contrari n. 0 (zero)

astenuti n. 0 (zero)

Sulla base del risultato della votazione, il Consiglio dell'Unione

DELIBERA

1. di dichiarare sciolta l'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia a partire dal 01.01.2026 e di dare atto che l'Ente, a far data dall'esecutività del presente provvedimento, continua ad operare fino all'affettiva estinzione dell'Ente in "gestione liquidatoria";
2. di prendere atto e fare propri i criteri e le procedure preliminari e necessarie allo scioglimento dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia approvati dai Consigli comunali del Comune di Cavareno (deliberazione n 33 di data 17.09.2025) e Romeno (deliberazione n 34 di data 16.09.2025) e come disciplinate nel documento allegato "A" parte integrante e sostanziale anche del presente atto.
3. di nominare commissario liquidatore dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia il sig. Luca Fattor e di demandare allo stesso il compito di redigere il progetto di scioglimento, secondo i criteri contenuti nell'atto di indirizzo di cui al punto 2)
4. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva decorso il termine di 10 giorni dall'inizio della sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 3° del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2;
5. di precisare, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi della dell'art. 183 comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2;
 - b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104;
 - c) in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.